



**Politecnico
di Torino**

VINCENZO TEDESCO
Direttore Generale

OGGETTO: Criteri per la nomina delle commissioni di aggiudicazione di cui all'art 77 D.lgs. 50/2016

IL DIRETTORE GENERALE

Visto

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., rubricato "Codice dei contratti pubblici";
- la Legge 120/2020 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" (in particolare l'art. 2);
- lo Statuto del Politecnico di Torino, emanato con D.R. n. 774 del 17.07.2019;
- il Regolamento di finanza e contabilità del Politecnico di Torino, emanato con DR 1301 del 12.12.2022;
- il Decreto del Direttore Generale n. 515/2016 che dispone "Linee guida per la nomina delle commissioni di aggiudicazione di cui all'art 77 D.lgs. 50/2016";
- il Decreto del Direttore Generale n. 664/2021 che dispone "Aggiornamento Linee Guida per la nomina delle commissioni di aggiudicazione di cui all'art 77 D.lgs. 50/2016 previste nel D.D.G. N. 515/2016";
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12.02.2018 recante "Determinazione della tariffa di iscrizione all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi";
- le disposizioni relative alla riorganizzazione dell'Amministrazione e in particolare le funzioni assegnate alle direzioni come risultanti dai decreti del Direttore Generale, in specie dal DDG 751/2022 del 16.05.2022
- Le Linee guida ANAC n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici", approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018;
- nelle more dell'operatività dell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici innanzi richiamato, e stante l'intervenuta riorganizzazione delle strutture amministrative di Ateneo, si ravvisa l'opportunità di individuare nuovi criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture e di contratti di concessione da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, superando i criteri previgenti di cui ai richiamati DDG 515/16 DDG e n. 664/2021.

Tenuto conto che

- l'art. 77, comma 1, del Decreto prevede che nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;



- il successivo art. 78 prevede l'istituzione presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) di un Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici, di cui la stessa Autorità ne garantisce la gestione e l'aggiornamento;
- l'art. 216, comma 12, del Decreto prescrive che *"fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante"*.
- Visto IL Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza vigente in Ateneo.

DECRETA

Art. 1 – Composizione delle Commissioni giudicatrici

- 1.1 La Commissione giudicatrice, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è composta da un numero dispari di componenti, di norma pari a tre (non superiore a cinque), compreso il Presidente, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.
- 1.2 I membri della Commissione, in possesso di requisiti di competenza e professionalità adeguati in relazione all'oggetto dell'affidamento, sono individuati:
 - Tra docenti, e personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo;
 - tra i dipendenti a tempo indeterminato presso amministrazioni aggiudicatrici, secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1 lett. a) del Codice dei contratti pubblici; professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane;
 - professionisti iscritti all'Ordine Professionale degli Ingegneri e Architetti
- 1.3 Ove i componenti siano tutti interni all'Ateneo, il presidente è scelto tra i Docenti e/o il personale tecnico amministrativo titolare di posizione organizzativa di I o II livello ed i restanti componenti sono scelti tra il personale di categoria EP, D e C in possesso di comprovata competenza in relazione all'oggetto dell'affidamento;
- 1.4 L'individuazione dei componenti avviene secondo criteri di trasparenza e rotazione, segnalati anche dagli ordini professionali in ragione della specifica competenza e professionalità nel campo oggetto di affidamento.

Art. 2 - Compensi per i commissari delle commissioni giudicatrici

- 2.1 Nel provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice, o con atto successivo, viene determinato il compenso spettante ai componenti.
- 2.2 Ai dipendenti dell'Ateneo che svolgono la funzione di componente della commissione non spetta alcun compenso.
- 2.3 I compensi spettanti ai singoli componenti esterni delle commissioni sono determinati con riferimento all'oggetto e all'importo posto a base di gara, secondo i criteri previsti dall'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente atto, ed entro i limiti massimi di cui al Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 12/02/2018. Il compenso spettante ai commissari che svolgono le funzioni di presidente, è superiore del cinque per cento rispetto a quello fissato per gli altri commissari; di conseguenza il limite minimo e massimo di cui



all'Allegato per i commissari che svolgono le funzioni di presidente è aumentato del cinque per cento.

2.4 Dal calcolo dei compensi restano esclusi i rimborsi di spese, che sono determinati secondo la regolamentazione di Ateneo.

Art.3: Cause di incompatibilità ed ineleggibilità

3.1 I componenti della commissione non devono trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalle vigenti disposizioni normative.

3.2 Non possono far parte della commissione giudicatrice neppure come segretario:

a) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Le cause di esclusione di cui al punto precedente operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

3.3 In sede di prima riunione della commissione di gara i componenti della commissione devono rendere dichiarazioni di insussistenza delle sopra riportate condizioni.

Art. 4: Competenza delle commissioni giudicatrici

Alle commissioni giudicatrici è demandato l'intero procedimento di valutazione delle offerte, fatto salvo l'intervento del RUP nel subprocedimento di esame delle offerte anomale nel quale quest'ultimo potrà avvalersi della stessa Commissione giudicatrice o di altro idoneo supporto.



**Politecnico
di Torino**

VINCENZO TEDESCO

Direttore Generale

Art. 5: Norma finale

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Politecnico di Torino ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti incompatibili con il presente provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE
Vincenzo TEDESCO